COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 12 del 12.07.2017

OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nel corso delle pubbliche manifestazioni da chiunque organizzate.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Associazione Turistica Pro Loco di Tarantasca, le Associazioni ed i Comitati locali e gli stessi Esercenti sono soliti organizzare occasionalmente feste, sagre ed eventi che interessano luoghi pubblici o aperti al pubblico e che tali iniziative richiamano solitamente l'afflusso di una notevole quantità di persone;

RITENUTO necessario contemperare l'esigenza di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa al fine di prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori, o bicchieri di vetro e lattine nelle zone interessate, che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime, comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità in contrasto con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini;

ATTESA la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda nel corso delle pubbliche manifestazioni:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva rimozione dei tappi di detti contenitori;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTE le recenti Circolari della Prefettura di Cuneo n. 0039059 del 21.06.2017, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 55/0OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n° 0011464 del 19.06.2017 concernenti "Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza" nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 124, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18.04.2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";
Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento CONTINGIBILE ED URGENTE in base all'articolo 50 – comma 5° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

1. **E' fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare e vendere tutte le bevande, alcooliche e non alcooliche, in contenitori di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente alla rimozione dei tappi dei contenitori stessi;**
2. **E' fatto assoluto divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;**

3. **E' vietato introdurre nell'area delle manifestazioni bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli avventori anche se a titolo gratuito.**
4. **Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;**
5. **I divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) hanno efficacia in tutto il territorio comunale nel corso e per tutta la durata di feste, sagre ed eventi promozionali da chiunque organizzati;**
6. **La presente Ordinanza è rivolta ai titolari dei Pubblici Esercizi e degli Esercizi di Vicinato sia a sede fissa che ambulante, agli Organizzatori di feste, sagre ed eventi promozionali, nonché ai gestori dei chioschi debitamente autorizzati ed installati temporaneamente, insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
7. **Gli Operatori della Polizia Locale e quelli delle altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.**

AVVERTE

Che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni pensali ed amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti già in vigore, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689,

- **Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00**
- **Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) della presente Ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.**

AVVERTE ALTRESI'

Che, ai sensi dell'articolo 3 – comma 4° - della Legge 07.08.1990, n°241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di TORINO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si comunichi:

- **Alla Pro Loco, alle Associazioni, ai Comitati e agli altri Sodalizi locali che organizzano saltuariamente eventi che si svolgono sul suolo pubblico del Comune di Tarantasca (CN);**
- **A tutti i titolari dei Pubblici Esercizi del territorio del Comune di Tarantasca (CN);**
- **agli Organi di Polizia ed alle strutture di soccorso aventi competenza sul territorio interessato;**
- **alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.**

Dalla Residenza Comunale, lì 12.07.2017

IL SINDACO
GIORDANO Bruna